STATUTO

"ALZHEIMER"

ASSOCIAZIONE MALATI DI ALZHEIMER

ART. 1

1.1 É costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"ALZHEIMER VENEZIA O.D.V.".** Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

1.2 L'associazione, cha ha durata illimitata, opera nell'ambito territoriale della regione VENETO.

1.3 L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

1.4 L'Associazione ha sede in Venezia, Santa Croce n. 386. Il Consiglio direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sessioni staccate anche in altre località del Comune di Venezia.

ART. 2

2.1 L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- Informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia;
- Stimolare la ricerca e per quanto possibile coordinarla sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia di Alzheimer;
- Assistere e sostenere i malati di Alzheimer e i loro familiari dividendone un punto di collegamento e coordinamento;
- tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione
- promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e l'assistenza e per la formazione di personale socio-sanitario specializzato.

ART. 3

3.1 L'associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate dall'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ai punti:

- lett. a) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17:
  interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- lett. b) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: interventi e prestazioni sanitarie;
- lett. c) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lett. i) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- promuovere la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato sia nell'ambito familiare che presso enti pubblici e privati;
- promuovere una continua diffusione di informazione sulla malattia di Alzheimer e sulle sue disastrose conseguenze emotive ed economiche sui famigliari, al fine di migliorare progressivamente la sensibilità sul problema;
- formulare proposte operative alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative;
- collaborare ed eventualmente promuovere iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descrittivo della malattia di Alzheimer e delle malattie neurodegenerative correlate; allo studio dei fattori predittivi che influenzano la durata della vita del malato in famiglia e/o istituzione; all'elaborazione di tecniche strumentali (biologiche o comportamentali) atte ad identificare i fattori dell'evoluzione della malattia;
- collaborare ed eventualmente promuovere ogni proposta scientifica che sia di almeno potenziale utilità al malato e alla sua famiglia e salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica e morale;
- promuovere in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, ecc. la costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge il malato;
- promuovere iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitano la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi;
- curare il collegamento con tutte le Associazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità;
- operare comunque in qualunque modo venga ritenuto utile e opportuno per migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e disturbi correlati delle loro famiglie.

3.2 Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3.3 L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ART. 4

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai versamenti dei soci fondatori;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari a favore dell'associazione che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

4.2 Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative, la cui entità minima viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 5

5.1 Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

5.2 Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti che riferirà all'Associazione. Esso viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 6

6.1 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 7

7.1 Chi intende far parte dell'Associazione in qualità di associato deve presentare domanda scritta alla segreteria dell'Associazione.

7.2 La domanda di adesione comporta, di per sé, l'accettazione dello Statuto e l'impegno di uniformarsi; su di essa delibera, a suo insindacabile giudizio, il Consiglio di Direttivo, ratificatadall'assemblea nella prima occasione utile. In caso di mancato diniego entro 60 giorni dalla domanda di adesione, quest'ultima si intende accettata.

7.3 Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

7.4 La qualità di associato viene meno per:

- dimissioni;
- decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo a carico dell'associato che sia moroso da oltre un anno nel pagamento della quota associativa;
- esclusione: deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del l'associato che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione. L'associato da escludere sarà comunque avvertito affinché possa contro dedurre entro 30 giorni. In caso di opposizione dell'associato, deciderà in seconda istanza e insindacabilmente l'assemblea ordinaria degli associati.

ART. 8

8.1 Gli associati si distinguono:

- associati ordinari: persone in qualunque modo interessate agli scopi che l'Associazione si propone di perseguire, che versino una delle quote associative fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
- associati onorari: persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo dell'attività dell'Associazione; essi vengono nominati dall'Assemblea degli associati.

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

ART. 9

9.1 Le quote minime di associazione per ciascuna categoria di associati viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

ART. 10

10.1 Tutti gli associati dell'Associazione hanno gli stessi diritti, salvo quanto stabilito dal presente Statuto. In particolare gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.

10.2 Gli associati dell'Associazione hanno gli stessi doveri, salvo quanto stabilito dal presente Statuto, e precisamente:

- osservare quanto stabilito dal presente Statuto;
- attenersi alle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e sostenere gli organi sociali nel morale assolvimento dei compiti statutari che ad essi competono;
- pagare puntualmente i contributi e le quote associative.

10.3 Le prestazioni effettuate dagli associati in relazione all'attività dell'Associazione sono a titolo gratuito.

ART. 11

11.1 L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

11.2 La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

11.3 All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 12

12.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Comitato Esecutivo;
- Presidente Onorario;
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Comitato scientifico;
- Comitato degli amici;
- Organo di controllo (solo nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17)
- Collegio dei Revisori dei Conti (solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/17);

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

ART. 13

13.1 l'Assemblea è costituita da tutti gli associati che siano tali da almeno due mesi.

13.2 Il godimento di tutti i diritti, compreso quello di voto, resta automaticamente sospeso per gli associati morosi.

13.3 Gli associati possono farsi rappresentare da un altro associato munito di delega scritta. Ogni associato può rappresentare al massimo tre altri associati.

ART. 14

14.1 L'Assemblea degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso affisso nei locali della sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima di quello affisso per la riunione, oppure, con il medesimo anticipo, mediante lettera agli associati, oppure, con pubblicazione dell'avviso sul Notiziario dell'Associazione o su altri organi di stampa diffusi a Venezia.

14.2 L'Avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione, purché nella Regione) e l'elenco delle materie da trattare.

ART. 15

15.1 l'Assemblea generale degli associati si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ha i seguenti compiti:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali ad esclusione di quelli nominati dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica la delibera emanata dal Consiglio Direttivo sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo in sede ordinaria o straordinaria ogni qual volta esso lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto degli associati o del Collegio dei Revisori dei Conti.

15.2 L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione.

ART. 16

16.1 Per la validità delle assemblee, ordinarie e straordinarie, in prima convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di più della metà degli associati aventi diritto.

16.2 In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti in proprio o per delega; la seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

16.3 L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le elezioni alle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

16.4 Per la validità dell'Assemblea straordinaria è necessaria la presenza, in proprio o per delega, dei ¾ degli associati; essa delibera la variazione dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 17

17.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

In caso di assenza di entrambi è presieduta da persona nominata dall'Assemblea stessa. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'Assemblea.

ART. 18

18.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 11 membri, ma sempre in numero dispari, eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea ordinaria. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

18.2 Del Consiglio Direttivo possono fare parte solo associati.

18.3 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Potrà inoltre nominare un segretario organizzativo, anche non associato. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo sono automaticamente Presidente e Vicepresidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare anche al di fuori dei propri membri, un Presidente Onorario.

18.4 Il Consiglio Direttivo può nominare nel suo seno un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un Consigliere. Esso durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e ad esso potranno essere delegati tutti o parte dei poteri spettanti al Consiglio, salvo quelli relativi alla formazione del bilancio e quelli espressamente riservati al Consiglio dal presente Statuto o dalla Legge. Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire, a sua discrezione, gruppi di lavoro (composti, parzialmente, anche da non consiglieri) su determinati argomenti, attribuendogli compiti istruttori referenti.

18.5 Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione delle finalità dell'Ente nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalle direttive approvate dall'Assemblea ordinaria. In particolare il Consiglio Direttivo ha, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

18.6 In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione successiva.

18.7 Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea ordinaria, per l'approvazione, il rendiconto consuntivo dell'anno insieme alla relazione sul rendimento stesso e sull'attività dell'Associazione.

Art. 19

19.1 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. I Consiglieri assenti senza giustificato motivo a tre consecutive riunioni del Consiglio, si intenderanno automaticamente decaduti dall'ufficio.

19.2 Il Presidente (ovvero, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente) convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da tanti Consiglieri che rappresentino complessivamente almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo. Convoca il Comitato Esecutivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da almeno due membri del comitato.

19.3 La convocazione sia del Consiglio Direttivo sia del Comitato Esecutivo avviene a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno ai membri dell'Organo almeno cinque giorni prima della riunione. In casi di urgenza è ammessa la convocazione per telegramma, purché almeno un giorno prima della riunione.

19.4 Sia alle riunioni del Consiglio Direttivo sia a quelle del Comitato Esecutivo hanno diritto di partecipare i Revisori dei Conti; possono di volta in volta essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche altri associati nonché terzi. A tutte le riunioni partecipa, senza diritto di voto, il segretario organizzativo che provvede a redigere il verbale sottoscritto da lui e dal Presidente della riunione. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono svolte da persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

19.5 Il Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. In caso di assenza o impedimento di entrambi, la riunione è presieduta dalla persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

ART. 20

20.1 Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Agli altri membri del Consiglio Direttivo non è attribuito il potere di rappresentanza dell'Associazione.

20.2 Il Consiglio Direttivo, o se esistente il Comitato Esecutivo, può nominare procuratori speciali e generali nonché rilasciare deleghe e mandati per incarichi specifici.

ART. 21

21.1 Il Revisore legale o il Collegio dei revisori legali dei conti sono nominati nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. I revisori debbono essere iscritti al relativo registro.

21.2 Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo della contabilità sociale.

21.3 Esso si riunisce almeno una volta l'anno ed è composto da tre membri, anche non associati eletti dall'Assemblea, che durano in carica 3 anni.

ART. 22

22.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da tre a quindici membri, che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto.

22.2 I membri del Comitato scientifico, che possono essere anche non associati, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico.

22.3 Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Presidente, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo e formule proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

22.4 I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori.

ART. 23

23.1 Il Consiglio Direttivo può nominare, determinando il numero dei componenti, un Comitato degli Amici che dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato eleggono il loro Presidente e possono essere rieletti. Scopi del Comitato sono quelli di promuovere la ricerca di fondi da destinare al perseguimento degli scopi dell'Associazione nonché di divulgare questi ultimi presso l'opinione pubblica.

ART.24

24.1 L'organo di controllo, anche monocratico, verrà nominato solo nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

24.2 Nel caso ricorrano i presupposti della nomina dello stesso, l'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

24.3 Il componente dell'organo di controllo potrà in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, potrà chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 25

25.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

26.1 L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 27

27.1 Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

27.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 28

28.1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

28.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo o all'organo competente che li tiene in custodia.

ART. 29

29.1 Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30

30.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31

31.1 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

31.2 L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ASSOCIAZIONE
ALZHEIMER VENEZIA onlus
Affiliata alla Federazione ALZHEIMER ITALIA
30121 Venezia - Cannaregio, 473/F
Tel. e Fax 041/2770358
Codice Fiscale 94034350275

3	986	03/04/2023	0,00	**T6G23L000986000PG**
			0,00	*codice identificativo*
				per eventuali adempimenti successivi
			0,00	
			0,00	

ESENTE TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T6G

IL FUNZIONARIO
Carlo Cavalletto
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Eugenio Ambrosi